



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 797 DEL  
~~1703/21960~~  
09 DIC. 2021


Oggetto: Individuazione delle attività essenziali dell'Azienda che necessitano di assoluta garanzia di copertura finanziaria 1° Trimestre 2022.

Il Commissario Straordinario, Dott. Domenico Sperli, nominato con DCA n. 06 dell'8 gennaio 2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

STRUTTURA PROPONENTE : Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziario

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore dell'U.O.C. si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Maria Miriam Comberati



Il Direttore U.O.C.  
Dott. Giuseppe FICO



Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

Il Direttore Dipartimento  
Dott. Giuseppe FICO





PREMESSO che ai sensi della normativa vigente occorre individuare, per il periodo 01.01.2022-31.03.2022, gli importi dei fondi trasferiti dalla Regione Calabria e dei ricavi dell'Azienda Sanitaria Provinciale, comprensivi di emolumenti di qualsiasi natura, destinati a far fronte alle spese derivanti dalle attività essenziali così come individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, V comma, del Decreto Legge 18.1.1993 convertito nella Legge 18.3.1993 n. 67 (successivamente modificato ed integrato dall'art. 15 del D.L. n. 126 del 31.10.2013);

CONSIDERATO che, come precisato nel provvedimento richiamato in premessa, in ordine ai beni costituenti il patrimonio indisponibile degli enti pubblici, vige un regime giuridico privilegiato di cui al combinato disposto degli articoli 826, 828 e 830 c.c. applicabile anche alle Aziende Sanitarie, in base al quale i medesimi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano;

RILEVATO, altresì, che per quanto attiene alle somme di denaro ed ai crediti, il legislatore ha previsto un regime speciale di impignorabilità dei beni delle Aziende Sanitarie in considerazione della loro destinazione vincolata alla copertura delle attività di assistenza sanitaria;

RICHIAMATO, a tale proposito, l'art. 1, V comma, del Decreto Legge 18.1.1993 n. 9 convertito nella Legge 18.3.1993 n. 67 concernente: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale" che così dispone: "*Le somme dovute a qualsiasi titolo alle Unità Sanitarie Locali e agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 15 del D.L. n. 126 del 31.10.2013 che prevede che le somme dovute a qualsiasi titolo dalle ASP/AO non sono sottoposte a esecuzione forzata "*nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, e nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari*";

CONSIDERATO che la norma di cui al periodo precedente, in particolare, modifica l'articolo 1 del citato decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (convertito con modificazioni dalla Legge 67/1993) che così stabilisce:

a) *al comma 5 le parole "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali ed ospedaliere" e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "al tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo";*

b) *dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5 - bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno."*

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale 15 giugno 1995, n. 285 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, V comma del Decreto Legge 18.1.1993 convertito in Legge 18.3.1993 n. 67 "*nella parte in cui, per effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'U.S.L., con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta deliberazione non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'Ente*";

CONSIDERATO altresì che, a seguito della permanente grave situazione finanziaria, questa Azienda è sempre costretta a ricorrere alle forme di indebitamento consentite per legge, e più precisamente a ricorrere all'anticipazione di tesoreria;

RILEVATO, inoltre che, secondo giurisprudenza costante l'esistenza per il credito a breve termine di una convenzione con il Tesoriere per l'anticipazione di cassa non equivale alla esistenza di un credito verso la Banca a favore del beneficiario che possa essere sottoposto ad esecuzione forzata da parte dei creditori di quest'ultimo (...). Nel caso di anticipazione di cassa pertanto, sussiste esclusivamente l'obbligo del tesoriere di provvedere al pagamento dei



mandati emessi dall'Azienda (...) nei limiti ed alle condizioni di cui alla convenzione intervenuta tra le parti, diventando il terzo tesoriere, con l'adempimento di tale obbligazione contrattuale, a sua volta, creditore nei confronti del cliente del corrispondente importo;

TENUTO CONTO che, per il pagamento delle fatture dei fornitori delle Aziende Sanitarie del S.S.R. la Regione Calabria, in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge del 6 giugno 2013 n. 64 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.132 del 7-6-2013), recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria", ha disposto l'avvio delle attività di ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012;

PRECISATO che vanno, altresì, escluse da eventuali azioni esecutive tutte le somme di denaro accreditate da vari enti con vincolo di destinazione per l'espletamento di specifici interventi di investimento e/o per l'attuazione di obiettivi predefiniti o progetti sanitari obbligatori;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, sulla scorta della citata pronuncia della Corte Costituzionale e delle norme sopra richiamate, adottare trimestralmente un atto che quantifichi, per il periodo di riferimento, gli importi delle somme in precedenza destinate alle attività proprie dell'Azienda Sanitaria per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

RITENUTO necessario ed opportuno quantificare per il periodo 01.01.2022-31.03.2022 (1° Trimestre 2022) gli importi delle somme destinate alle attività proprie dell'Azienda per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed in primo luogo di quelle espressamente individuate quali essenziali dalle norme di legge;

DATO ATTO, nella fattispecie, che per il periodo 01.01.2022-31.03.2022 (1° Trimestre 2022) i fondi trasferiti dalla Regione Calabria nonché i ricavi di questa Azienda, comprensivi di emolumenti di qualsiasi natura, sono destinati a coprire in via prioritaria i costi derivanti dalle seguenti attività essenziali, per gli importi di seguito indicati:

<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>	<b>Importo trimestrale (stimato)</b>
Acquisto di beni sanitari	€ 12.075.000
Acquisti di beni non sanitari	€ 180.000
Servizi Sanitari da privati (MMG/PLS, SUMAI, Farmac. ecc.)	€ 11.500.000
Servizi Sanitari Socio Sanitari da privati (Contratti)	€ 17.985.000
Rimborsi assegni, indennità e contributi, ecc.	€ 170.000
Costi per servizi non sanitari da privati	€ 4.900.000
Manutenzioni	€ 550.000
Godimento beni di terzi	€ 650.000
Costo del Personale dipendente	€ 22.000.000
Organi Aziendali	€ 100.000
Altri oneri di gestione	€ 300.000
IRAP	€ 1.700.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 72.110.000</b>

VISTE le leggi che disciplinano la materia;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.


Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

- 1) Trasmettere copia del presente provvedimento a:
- Banca Nazionale del Lavoro quale Istituto Tesoriere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona;
  - Alla Regione Calabria, Commissario per l'Attuazione del Piano di Rientro;
  - Alla Regione Calabria, Settore "Gestione FSR, Bilanci Aziendali e Contabilità" del Dipartimento Tutela della Salute;
  - Al Collegio Sindacale dell'ASP di Crotona
  - All'Ufficio Affari Legali dell'ASP di Crotona;
  - All'Ufficio Gestione Risorse Economico-Finanziario.


Il Direttore Amministrativo  
Avv. Francesco MASCIARI

  
\_\_\_\_\_

Il Direttore Sanitario  
Dott. Giuseppe PANELLA

  
\_\_\_\_\_

Il Commissario Straordinario

Dott. Domenico SPERLI'  
  
\_\_\_\_\_

UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 09 DIC, 2021 con protocollo n. 169

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C.  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

